

**CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
PER LE RIVENDITE NON ESCLUSIVE DI QUOTIDIANI
E PERIODICI
(Art. 6 D. Lgs. n. 170/2001)**

Regolamento

- Art. 1 - Contenuto**
- Art. 2 - Sfera di applicazione e validità**
- Art. 3 - Le zone**
- Art. 4 - Nuove rivendite**
- Art. 5 - Trasferimenti**
- Art. 6 - Cessazioni**
- Art. 7 - Destinazione d'uso dei locali**
- Art. 8 - Autorizzazione**
- Art. 9 - Subingresso**
- Art. 10 - Norme finali**

Art. 1 - Contenuto

Le presenti norme contengono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per la vendita in forma non esclusiva di quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170.

Art. 2 - Sfera di applicazione e validità

Le presenti norme si applicano su tutto il territorio comunale e saranno sottoposte a verifica a seguito dell'emanazione da parte della Regione degli indirizzi per la predisposizione dei piani comunali.

Art. 3 - Le zone

Il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti 7 zone:

zona commerciale n. 1

La zona commerciale 1 è delimitata dalle vie Regina Elena, Sonnino (inclusa), F.sco Crispi, XXV Maggio, Martiri d'Ungheria, Ennio, tutte escluse per ambo i lati.

zona commerciale n. 2

La zona commerciale 2 è delimitata dalle vie Regina Elena, Sonnino, via Mercadante, F.lli Bandiera (tutte escluse per ambo i lati), tratto di via Calò-fino a via Peluso- (escluso), via Peluso e via Parini incluse per ambo i lati, via Ennio.

zona commerciale n. 3

La zona commerciale 3 è delimitata dalle vie La Sorte, viale Gramsci, via P. Togliatti, via S. Maria in Campitelli esclusa, via Campobasso, via Ennio, viale dei Cipressi, incluse per ambo i lati.

zona commerciale n. 4

La zona commerciale 4 è delimitata da via S. Maria in Campitelli inclusa, canale EAAP, s.p. per Villa Castelli esclusa, viale F. Parri escluso, viale Gramsci incluso, via P. Togliatti incluso, via Campobasso escluso.

zona commerciale n. 5

La zona commerciale 5 è delimitata da via Peluso, via Parini, escluse per ambo i lati, via La Sorte, viale F. Parri, via Calò, Viale G. Rodari, tutte incluse per ambo i lati.

zona commerciale n. 6

La zona commerciale 5 è delimitata da via Calò, viale Rodari, via F.lli Bandiera esclusa, via Mercadante inclusa, via F.sco Crispi, via Leone XIII, via Pio XII, viale dello Sport, tutte incluse per ambo i lati.

zona commerciale n. 7

La zona commerciale 7 comprende il resto del territorio comunale.

Art. 4 - Nuove rivendite

Le rivendite in forma non esclusiva, sia a carattere permanente che stagionale, saranno autorizzate dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Nelle zone n. 1, 2, 3, 5 e 6 non potranno essere autorizzate rivendite non esclusive.

Nella zona n. 4 potrà essere rilasciata una sola autorizzazione non esclusiva, purché localizzata a distanza di almeno mt. 300, misurati per la via più breve, dalla rivendita esclusiva o non esclusiva più vicina.

In caso di domande concorrenti, sarà osservato il seguente criterio di priorità:

- a) richiedenti che hanno già fatto richiesta di partecipazione alla sperimentazione;
- b) nuove istanze e, fra esse, avranno priorità quelle avanzate da soggetti con maggiore anzianità di iscrizione al REA.

Art. 5 - Trasferimenti

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento le domande di trasferimento sono irricevibili.

Entro lo stesso termine saranno valutate esclusivamente le domande inoltrate da soggetti non in possesso di autorizzazione amministrativa per la vendita di quotidiani e periodici nel territorio comunale.

Art. 6 - Cessazioni

Le disponibilità venutesi a creare in una zona per effetto di cessazione dell'attività o di trasferimento in altra zona sono autorizzabili nella stessa zona.

Art. 7 - Destinazione d'uso dei locali

I locali destinati all'attività di rivendita devono essere in possesso della prescritta destinazione d'uso.

I chioschi devono essere in possesso della prescritta autorizzazione alla installazione su suolo pubblico.

Art. 8 - Autorizzazione

L'autorizzazione per rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici è rilasciata in conformità alle presenti norme.

Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a mq. 1.500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita definite dall'art. 4, comma 1, lettere e), f), e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 9 - Subingresso

Il trasferimento dell'esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi e a causa di morte, comporta la volturazione dell'autorizzazione, sempre che sia provato al Comune l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il possesso dei requisiti da parte del subentrante.

Art. 10 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si rinvia alla Legge 13 aprile 1999 n. 108 e al Decreto Legislativo n. 170/2001.

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera consiliare n° 9 del 27/02/2004